



Città di Randazzo

Decreto Sindacale n. 12 del 15-03-2016

Oggetto: Costituzione Delegazione di parte pubblica prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali.

Il Sindaco

- Premesso che il C.C.N.L. – Comparto Regioni Autonomie Locali – quadriennio 2002/2005, stipulato in data 22/01/2004, all'art. 4, comma 2, prevede che: "L'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa per il contratto collettivo decentrato entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione del C.C.N.L.";
- Che l'art. 10, comma 1, del C.C.N.L. del 01/04/1999 prevede che ai fini della contrattazione decentrata ciascun ente individui i dirigenti e, nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica;
- Preso atto che le disposizioni contrattuali prevedono l'esclusiva competenza tecnica della Delegazione di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Evidenziato che i componenti della Delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto gli indirizzi generali, i programmi e gli obiettivi nonché le risorse finanziarie sono individuati dagli Organi di Governo dell'Ente;
- Che le norme contrattuali stabiliscono che il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica è incaricato della sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati;
- Rilevato che con delibera n. 17, adottata nella seduta del 19.02.2016 e dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Municipale ha approvato il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Che l'art. 42 del suddetto Regolamento, rubricato: "Delegazione di parte pubblica", prevede che: "La delegazione di parte pubblica di cui ai CCNL di comparto, nominata dal Sindaco con proprio decreto, è formata: dal Segretario Generale che la presiede; dal Capo Settore del settore Gestione delle risorse umane; dal Capo Settore del settore Economico e finanziario;
- Che l'art. 33 del citato Regolamento, al comma 1 lett. 1), attribuisce al Sindaco la competenza per la costituzione della Delegazione di parte pubblica;
- Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla costituzione della nuova Delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 22/01/2004;
- Che la funzione di verbalizzante dei lavori, a cura del Presidente, sarà affidata ad un addetto del settore gestione del personale;
- Visti i CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni e Autonomie Locali;
- Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto e il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
-

DECRETA

1. Di costituire, per le competenze negoziali in materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali, stipulato in data 22/01/2004 e dell'art. 42 del vigente Regolamento per

l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la Delegazione Trattante di parte pubblica nel seguente modo:

- Segretario Generale pro-tempore, con il ruolo di Presidente;
 - Capo Settore pro-tempore del Settore Gestione Risorse Umane;
 - Capo Settore pro-tempore del Settore Economico e Finanziario.
2. Di dare atto che ai lavori della Delegazione Trattante possono essere chiamati a partecipare, con funzioni di referenti e su specifiche questioni, singoli Capi Settore interessati alle materie trattate.
 3. Di dare atto che la funzione di verbalizzante dei lavori, a cura del Presidente, sarà affidata ad un addetto del Settore Gestione del Personale.
 4. Di disporre la notifica del presente provvedimento ai componenti della Delegazione di parte pubblica nonché la trasmissione ai Sigg. Capi settore, alla RSU e alle OO.SS., l'inserimento nella raccolta dei Decreti del Sindaco e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.



Il Sindaco
(Prof. Michele Mangione)